

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA 2 maggio 2023, n. 44

Adempimenti di cui alla D.G.R. 222/2023 propedeutici all'espletamento delle procedure di trasferimento delle sedi farmaceutiche soprannumerarie, di cui all'art. 2, comma 2-bis della medesima L. 2 aprile 1968, n. 475 e successiva indizione del concorso ordinario per assegnazione di sedi farmaceutiche, di cui all'art. 4, comma 1, della L. 362/1991.

II DIRIGENTE della SEZIONE FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA

VISTA la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 e ss.mm.ii.;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1974 del 7.12.2020;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22.01.2021;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1289 del 28.07.2021;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1576 del 30.09.2021;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1734 del 28/10/2021;

VISTO l'art. 32 della legge n. 69/2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO il d. lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii. e il Regolamento UE 2016/679.

Sulla base dell'istruttoria espletata dalla Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa, di seguito riportata

Visto:

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.

Premesso che:

- l'art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27 come novellato dalla L. n. 135/2012 di conversione del DL n. 95/2012 e dalla L. n. 19/2017 di conversione del DL n.244/2016, apporta modificazioni alla L. 2 aprile 1968, n. 475 al fine di potenziare il servizio farmaceutico;
- l'art 2, comma 2, della L. 475/1968 e ss.mm.ii. dispone che la pianta organica delle sedi farmaceutiche sia sottoposta a revisione biennale entro il mese di dicembre di ogni anno pari a cura dell'amministrazione comunale, al fine di adattarla alle eventuali variazioni, sia quantitative sia distributive, della popolazione attraverso l'applicazione di criteri demografici, topografici, urbanistici e del decentramento;
- la L. 475/1968 (art. 2, comma 2 bis, aggiunto dall'art. 1 comma 161 della Legge 4 agosto 2017, n. 124) prevede la possibilità per i farmacisti titolari di farmacie non sussidiate, soprannumerarie per decremento

della popolazione, ubicate in comuni della regione con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, di essere autorizzati al trasferimento in una sede farmaceutica disponibile per il privato esercizio in altro comune della regione.

- In particolare:
 - ✓ l'art. 1, commi 2 e 3 della L. 2 aprile 1968, n. 475, *“Norme concernenti il servizio farmaceutico”*, dispone che il numero delle autorizzazioni ad aprire una farmacia è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti e che qualora la popolazione sia superiore al 50 per cento di detto parametro sia consentito aprire una ulteriore farmacia;
 - ✓ l'art. 2, comma 2-bis della medesima L. 2 aprile 1968, n. 475 stabilisce che *«... fatta salva la procedura concorsuale di cui all'articolo 11 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, nei Comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, in cui le farmacie, non sussidiate, risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione, è consentita al farmacista titolare della farmacia, previa presentazione di apposita istanza, la possibilità di trasferimento presso i Comuni della medesima regione ai quali, all'esito della revisione biennale di cui al comma 2 del presente articolo, spetta un numero di farmacie superiore al numero di farmacie esistenti nel territorio comunale, sulla base di una graduatoria regionale per titoli, che tenga conto anche dell'ordine cronologico delle istanze di trasferimento presentate, e che si perfezioni in data anteriore all'avvio della procedura biennale del concorso ordinario per sedi farmaceutiche, di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Ove l'istanza del farmacista venga accolta, il trasferimento si perfeziona previo pagamento di una tassa di concessione governativa una tantum pari a 5.000 euro»*;
- ai sensi dell'art. 4, comma 1, della L. 362/1991 e ss.mm.ii., *“...Il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione che risultino disponibili per l'esercizio da parte di privati ha luogo mediante concorso provinciale per titoli ed esami bandito entro il mese di marzo di ogni anno dispari dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano...”*;
- ai sensi dell'art. 48, comma 29, del D.L. 269/2003, convertito in L. 326/2003, *“...salvo diversa disciplina regionale...il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione ha luogo mediante l'utilizzazione di una graduatoria regionale dei farmacisti risultati idonei, risultante da un concorso unico regionale, per titoli ed esami, bandito ed espletato dalla Regione ogni quattro anni...”*;
- la Legge Regionale n. 10 del 11/04/2013 recante *“Termine di apertura sedi farmaceutiche per il privato esercizio”*, regola i termini di apertura delle sedi farmaceutiche per il privato esercizio, assegnate agli aventi diritto a seguito di procedura concorsuale pubblica, stabilendo che *“... Le sedi farmaceutiche per il privato esercizio, assegnate agli aventi diritto a seguito di procedura concorsuale pubblica, devono aprire al pubblico entro e non oltre sei mesi dalla data di notifica ...di assegnazione della sede medesima, a pena di decadenza dell'assegnazione...”*.

Considerato che:

- la Regione, con note circolari della scrivente Sezione (prot. AOO_197/PROT/01917 del 23.06.2022, prot. n. AOO_197/2906 del 27.09.2022, prot. AOO_197/3395 del 04.11.2022 e prot. AOO_197/3707 del 01/12/2022), ha più volte sollecitato, anche per il tramite dell'ANCI Puglia, il rispetto delle disposizioni normative sopra richiamate di cui all'art 2, comma 2, della L. 475/1968 e ss.mm.ii. in merito all'obbligo previsto per le amministrazioni comunali di sottoporre a revisione biennale, entro il mese di dicembre di ogni anno pari, la pianta organica delle sedi farmaceutiche;

- in particolare, con la richiamata nota prot. AOO_197/PROT/01917 del 23.06.2022 regionale, è stato, tra l'altro, evidenziato che la normativa statale in vigore non prevede l'applicazione di poteri sostitutivi da parte delle Regioni nei confronti dei Comuni inadempienti per l'eventuale mancata revisione biennale delle Piante organiche delle sedi farmaceutiche. Pertanto, al fine di ottemperare alle citate disposizioni di legge e ai relativi termini previsti per gli adempimenti di competenza regionale, ovvero definizione di una graduatoria regionale per il trasferimento delle farmacie soprannumerarie e successiva indizione del concorso ordinario per sedi farmaceutiche, l'espletamento di tali procedure sarà effettuato esclusivamente sulla base della documentazione di revisione delle Piante Organiche farmaceutiche adottata dai Comuni entro e non oltre il 31/12/2022 e trasmessa alla scrivente Sezione;
- con D.G.R. 222/2023 è stato approvato il documento tecnico recante *"Criteri e modalità per l'espletamento della procedura di trasferimento di farmacie non sussidiate, soprannumerarie per decremento della popolazione, ubicate in comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti (art. 2, comma 2-bis, l. 475/1968)"*, al fine di dare attuazione alla richiamata normativa statale;
- il suddetto documento tecnico approvato con D.G.R. 222/2023, prevede, tra l'altro, che *"... La Regione Puglia, sulla base delle risultanze istruttorie di cui sopra trasmesse dalle AA.SS.LL., oltre che degli atti di revisione biennale delle piante organiche delle farmacie trasmessi dai comuni della regione, con atto dirigenziale della Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa del Dipartimento per la Promozione della Salute e Benessere animale, approva: a) l'elenco delle sedi farmaceutiche che, in base all'ultima revisione biennale delle piante organiche delle farmacie, risultano di nuova istituzione o vacanti, nel rispetto del criterio demografico di cui all'art. 1, commi 2 e 3 della L 475/1968; b) l'elenco delle sedi farmaceutiche non assegnate e disponibili a seguito del precedente concorso ordinario e ancora incluse nelle piante organiche vigenti dei rispettivi Comuni, così come, in via transitoria, quelle non assegnate e disponibili a seguito del concorso straordinario e ancora incluse nelle piante organiche vigenti dei rispettivi Comuni, nel rispetto del criterio demografico di cui all'art. 1, commi 2 e 3 della L 475/1968. c) l'elenco dei comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti con farmacie soprannumerarie"*;
- ai sensi del citato provvedimento di Giunta Regionale e, in linea con le previsioni normative statali di cui all'art. 2, comma 1, della L. 475/68 e ss.mm.ii., negli elenchi di cui alle *lett. a) e b)* del precedente punto non potranno essere inserite le sedi soprannumerarie vacanti, benché queste ultime non siano state soppresse in fase di ultima revisione di pianta organica da parte dei rispettivi Comuni.

Preso atto:

- delle risultanze istruttorie trasmesse dalle AA.SS.LL. alla scrivente Sezione finalizzate l'individuazione dei Comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, aventi farmacie soprannumerarie per decremento della popolazione;
- degli atti di revisione biennale, inerenti l'anno 2022, delle piante organiche delle farmacie, adottati dai Comuni di Puglia entro e non oltre il 31/12/2022 e trasmessi alla scrivente Sezione;
- che, al termine delle procedure dell'ultimo concorso regionale ordinario (di cui alla D.G.R. 61/2009) oltre che del concorso straordinario (di cui alla D.D. 39/2013) per assegnazione di sedi farmaceutiche sono risultate alcune sedi non assegnate e disponibili, ancora incluse nelle piante organiche vigenti dei rispettivi Comuni;
- che, sulla base delle risultanze di cui ai punti precedenti nonché dei dati demografici rilevati dall'ISTAT ed aggiornati al 31/12/2021, risultano n. 1 sede soprannumeraria vacante nei comuni di Bari (BA), Taranto (TA), Ostuni (BR), Manfredonia (FG) e Modugno (BA), e che pertanto le stesse non saranno inserite negli elenchi di cui alle *lett. a) e b)* sopra citati.
- che, in particolare, nel Comune di Modugno, a fronte di n. 2 sedi vacanti, l'Amministrazione benché

più volte sollecitata dalla Regione (con note prot. AOO_197/PROT/1917 del 23.06.2022, AOO_197/2906 del 27/09/2022, AOO_197/3395 del 4/11/2022, AOO_197/3707 dell'1/12/2022 e AOO_197/PROT/1145 del 22.03.2023) non ha indicato quale delle due debba considerarsi soprannumeraria, impedendo alla Regione di inserire negli elenchi di cui alle *lett. a) e b)* sopra citati una delle due sedi vacanti, in quanto tale scelta è di esclusiva competenza della Giunta comunale.

Valutato che:

- ad oggi risulta ancora *sub iudice*, un ricorso giurisdizionale avverso la validità della graduatoria del concorso straordinario per sedi farmaceutiche di cui alla D.D. n. 39/2013 sebbene non oggetto di provvedimento di sospensione da parte della giustizia amministrativa;
- l'interesse pubblico primario è quello di migliorare l'assistenza farmaceutica su tutto il territorio regionale inserendo tra le sedi disponibili per le procedure oggetto del presente provvedimento anche le sedi residue *sub iudice* dal concorso straordinario di cui al punto precedente;
- al fine di tutelare la legittima aspettativa dei candidati partecipanti alle procedure oggetto del presente provvedimento consentendo loro una scelta ampia, libera e informata, si rende necessario specificare che l'assegnazione di tutte le sedi rinvenienti dal concorso straordinario, come segnatamente riportate nell'allegato A, potrebbe essere revocata all'esito del suddetto contenzioso.

Ritenuto necessario:

- approvare, conformemente alle disposizioni di cui alla D.G.R. 222/2023, l'Allegato A al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, nel quale sono riportati:
 - a) in tabella 1, l'elenco regionale dei Comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, aventi farmacie soprannumerarie per decremento della popolazione;
 - b) in tabella 2, l'elenco regionale delle sedi farmaceutiche vacanti e disponibili, ivi incluse quelle *sub iudice*, per l'assegnazione tramite la prossima procedura di concorso ordinario da indirsi ai sensi ai sensi dell'art. 4, comma 1, della L. 362/1991, previo espletamento della procedura di trasferimento delle sedi farmaceutiche soprannumerarie di cui all'art. 2, comma 2-bis della medesima L. 2 aprile 1968, n. 475.

Dato atto che:

- conformemente alle disposizioni di cui alla D.G.R. 222/2023, con successivo atto dirigenziale della scrivente Sezione si provvederà all'approvazione di specifico avviso, con relativa modulistica, per l'espletamento della procedura di trasferimento delle sedi farmaceutiche soprannumerarie prevista dall'art. 2, comma 2 bis, della L. 475/1968.

Verifica ai sensi del d.lgs. 196/03 e ss.mm.ii. e del Reg. UE/- Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI del d. lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

- Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate che ritiene di condividere;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento;
- ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

1. Di **approvare** quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente richiamato.
2. Di **approvare** l'Allegato A al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, nel quale sono riportati:
 - a) in tabella 1, l'elenco regionale dei Comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, aventi farmacie soprannumerarie per decremento della popolazione;
 - b) in tabella 2, l'elenco regionale delle sedi farmaceutiche vacanti e disponibili, ivi incluse quelle *sub iudice*, per l'assegnazione tramite la prossima procedura di concorso ordinario da indirsi ai sensi ai sensi dell'art. 4, comma 1, della L. 362/1991, previo espletamento della procedura di trasferimento delle sedi farmaceutiche soprannumerarie di cui all'art. 2, comma 2-bis della medesima L. 2 aprile 1968, n. 475.
3. Di **dare atto che**, conformemente alle disposizioni di cui alla D.G.R. 222/2023, con successivo atto dirigenziale della scrivente Sezione si provvederà all'approvazione di specifico avviso, con relativa modulistica, per l'espletamento della procedura di trasferimento delle sedi farmaceutiche soprannumerarie prevista dall'art. 2, comma 2 bis, della L. 475/1968.
4. Di **notificare** il presente atto congiuntamente al relativo Allegato A alle Associazioni di categoria delle Farmacie pubbliche e private, agli Ordini dei farmacisti, ai Comuni indicati nell'Allegato A e alle AA.SS.LL.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'albo telematico della Regione Puglia ai fini della pubblicità legale;
- b) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP);
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it;
- e) composto da n. 7 facciate, oltre a n. 2 facciate dell'Allegato A, è adottato in un unico originale;
- f) sarà notificato alle Associazioni di categoria delle Farmacie pubbliche e private, agli Ordini dei farmacisti, ai Comuni indicati nell'Allegato A e ai Servizi farmaceutici della AA.SS.LL.

Il Dirigente della Sezione

Paolo Stella

I sottoscritti attestano che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle

norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie
I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Funzionario P.O. dott. Natalino Claudio Patanè

Il Funzionario P.O. dott. Giuseppe Labruzzo

ALLEGATO A TAB. 1

**ELENCO REGIONALE DEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 6,600
ABITANTI, AVENTI FARMACIE SOPRANNUMERARIE PER DECREMENTO DELLA
POPOLAZIONE**

| ASL | Comune | Numero di farmacie sopranumerarie nel comune rilevate dalla ASL di competenza | Numero di farmacie non sussidiate nel comune rilevate dalla ASL di competenza |
|-----|----------------------|---|---|
| FG | BOVINO | 1 | 2 |
| | RODI GARGANICO | 1 | 2 |
| | SERRACAPRIOLA | 1 | 2 |
| | CANDELA | 1 | 2 |
| LE | ALESSANO | 1 | 2 |
| | ANDRANO | 1 | 1 |
| | CASTRIGNANO DEL CAPO | 1 | 1 |
| | GAGLIANO DEL CAPO | 1 | 2 |
| | MURO LECCESE | 1 | 2 |
| | SALVE | 1 | 1 |
| | SANNICOLA | 2 | 2 |

ALLEGATO A TAB. 2

| L'ELENCO REGIONALE DELLE SEDI FARMACEUTICHE VACANTI E DISPONIBILI, IVI INCLUSE QUELLE SUB IUDICE, PER L'ASSEGNAZIONE TRAMITE LA PROSSIMA PROCEDURA DI CONCORSO ORDINARIO DA INDIRSI AI SENSI AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, DELLA L. 362/1991, PREVIO ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI TRASFERIMENTO DELLE SEDI FARMACEUTICHE SOPRANNUMERARIE DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 2-BIS DELLA MEDESIMA L. 2 APRILE 1968, N. 475 | | | | |
|---|---------------------|-------------------|--|--|
| ASL | Comune | Sede farmaceutica | Confini | Note |
| BA | CASSANO DELLE MURGE | n° 4 | sede sub iudice R.G. 1346/2022 TAR Puglia, sez. II Zona delimitata da confine comunale con la Foresta di Mercadante, via Altamura (via per Mercadante), via Deledda, strada Panoramica, via Altamura Vecchia fino alla S.P. 236 per Santeramo. | Vacante a seguito del Concorso straordinario bandito con D.D. n. 39 del 01.02.2013 |
| BA | ALBEROBELLO | n° 3 | sede sub iudice R.G. 1346/2022 TAR Puglia, sez. II Frazione di Coreggia zona centrale compresa tra via Turi, via Serenissima in Puglia, via Pastore e strade adiacenti. | Vacante a seguito del Concorso straordinario bandito con D.D. n. 39 del 01.02.2013 |
| BA | BARI | | Aeroporto. Nuova istituzione | Sede istituita ai sensi della L. 475/68 art. 1-bis comma 1 let. a) |
| BA | GRAVINA IN PUGLIA | N.8 | Asse stradale dalla campagna di Via Guardialto - Via Musacchio - Via Venezia - Via S. Domenico - Via Trieste - Via Lecce sino alla campagna. Indennità di avviamento dovuta | Vacante per decadenza disposta con provvedimento sindacale n. 49 del 21.07.2017 |
| BR | CAROVIGNO | n° 5 | sede sub iudice R.G. 1346/2022 TAR Puglia, sez. II Borgata di Serranova comprendente anche le contrade limitrofe Montestazzo-Canali, S. Nicola, Pizzofalcone, Computista. Di nuova istituzione | Vacante a seguito del Concorso straordinario bandito con D.D. n. 39 del 01.02.2013 |
| BR | CISTERNINO | RUR | Tutto il territorio della frazione Casalini e delle contrade limitrofe Panza, Specchia, Marangiolo, Minetta, Capitolo, Tesoro, Masseria Piccola, Serramaro, Zaccano, Acquarossa. SEDE RURALE. Indennità di avviamento dovuta. | Vacante per rinuncia del precedente titolare |
| BT | ANDRIA | n° 28 | sede sub iudice R.G. 1346/2022 TAR Puglia, sez. II Zona delimitata da tangenziale Andria-Barletta, SP13 lato destro direzione centro, via Varsavia, prolungamento ideale su via S. Croce, via Massari, via Bisceglie tangenziale direzione SP13, SP13 fino all'agro. | Vacante a seguito del Concorso straordinario bandito con D.D. n. 39 del 01.02.2013 |
| BT | BISCEGLIE | n° 16 | sede sub iudice R.G. 1346/2022 TAR Puglia, sez. II Via Ruvo dall'intersezione con via della Comunità Europea fino ad aperta campagna in prosecuzione al cavalcavia della SS 16 - via della Comunità Europea - Carrara Finizia dall'intersezione con via della Comunità Europea fino all'intersezione con strada del carro - strada del carro dall'intersezione con via Macchione fino all'intersezione con via S.Andrea - via S.Andrea dall'intersezione con strada del carro fino ad aperta campagna. | Vacante a seguito del Concorso straordinario bandito con D.D. n. 39 del 01.02.2013 |
| FG | CELLE DI SAN VITO | RUR | sede sub iudice R.G. 1346/2022 TAR Puglia, sez. II SEDE UNICA RURALE. Tutto il territorio del Comune. Indennità di avviamento dovuta. | Vacante a seguito del Concorso straordinario bandito con D.D. n. 39 del 01.02.2013 |
| FG | STORNARELLA* | n° 2 | sede sub iudice R.G. 1346/2022 TAR Puglia, sez. II Zona nord est delimitata dall'agro a via Martiri di Via Fani, via Duca degli Abruzzi, via Leonardi, via Stornara, via San Pietro, via Diaz, via Ortonovo, SP81 | Vacante a seguito del Concorso straordinario bandito con D.D. n. 39 del 01.02.2013 |
| FG | VOLTURARA | RUR | SEDE UNICA RURALE. Tutto il territorio del Comune. Indennità di avviamento dovuta | Vacante a seguito del Concorso ordinario bandito con D.G.R n. 61/09 |
| FG | MONTELEONE | RUR | SEDE UNICA RURALE. Tutto il territorio del Comune. Indennità di avviamento dovuta | Vacante per rinuncia del precedente titolare |
| LE | RACALE | n° 3 | sede sub iudice R.G. 1346/2022 TAR Puglia, sez. II Frazione a mare di Torre Suda. | Vacante a seguito del Concorso straordinario bandito con D.D. n. 39 del 01.02.2013 |
| LE | LIZZANELLO | n° 4 | sede sub iudice R.G. 1346/2022 TAR Puglia, sez. II Sede sub iudice C.d.S. R.G. 8623/16 e C.d.S. 9106/18 Località Merine zona area nord - direzione lottizzazione passante. | Vacante a seguito del Concorso straordinario bandito con D.D. n. 39 del 01.02.2013 |